

- n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
- o) gli eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
- q) i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti di cui all'art. 1, comma 9 dei D.M. sulle classi di laurea, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
- r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Altre informazioni, relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alla situazione del mercato del lavoro nel settore, al numero degli iscritti per ciascun anno e alle previsioni sull'utenza sostenibile, alle relazioni dei Nuclei di valutazione e alle altre procedure di valutazione interna ed esterna, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso e degli studenti iscritti, ai supporti e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, all'organizzazione della attività didattica, ai servizi di orientamento e tutorato, ai programmi di ciascun insegnamento e agli orari delle attività, devono essere garantite agli studenti, di norma attraverso le stesse modalità.

4.6. Nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità e della definizione di procedure di accreditamento dei corsi di studio, appare opportuno implementare i sistemi di assicurazione della qualità e i modelli informativi definiti dal CNVSU e dalla CRUI, e non limitarsi a fare riferimento a meri requisiti di idoneità dei processi formativi. Competerà poi all'ANVUR individuare nuove e più articolate forme di valutazione per l'accREDITAMENTO dell'offerta didattica degli Atenei, identificando, in aggiunta ai predetti requisiti, indispensabili per l'attivazione e il mantenimento dei corsi di studio, ulteriori requisiti di qualità dei quali tenere conto anche in sede di ripartizione delle risorse.

4.7. Riguardo alle risorse di docenza di ruolo necessarie per sostenere i corsi, e al grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che caratterizzano ciascun corso si richiede la effettiva disponibilità di un numero di docenti di ruolo non inferiore a quattro per ciascun anno e per il numero di anni di corso attivi, e un livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti pari ad almeno il 50%, fermi restando i vincoli sui CFU stabiliti dai D.M. sulle classi di laurea. Eventuali riduzioni di una unità per anno sono previste per i corsi della medesima classe e con il medesimo ordinamento (corsi replicati) attivati nella stessa sede o in sedi limitrofe (a livello di provincia).

4.8. Le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso, con riferimento ai gruppi di classi di corsi di studio come indicati nell'allegato 3, consentono di individuare le ulteriori risorse da prevedere in termini di docenti e di strutture da rendere disponibili nei casi in cui il numero degli immatricolati a un corso di studio sia superiore ai limiti indicati. Le situazioni relative a corsi di laurea in condizioni di criticità o insostenibilità sono rese pubbliche dal Ministero e obbligatoriamente dalle stesse